

RD 325 del 25/12/12
C.12.12.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI

VISTO il comma 300 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che istituisce, presso il Ministero dei Trasporti, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;

VISTO il d.lgs. n. 422 del 1997 e successive modifiche, con il quale si è provveduto al conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

CONSIDERATO che, ai sensi di detto comma 300, l'Osservatorio è inteso ad assicurare la creazione di una banca dati e di un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali nonché a garantire la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma;

VISTO che il comma anzidetto autorizza, per il funzionamento dell'Osservatorio, la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008;

CONSIDERATO che il d.l. 27 maggio 2008 n. 93 ha ridotto il citato stanziamento ad un milione di euro per il solo anno 2008;

CONSIDERATO che il predetto stanziamento non risulta più disponibile;

VISTA la legge 5 maggio 2009 n. 42 recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

TENUTO CONTO che la legge delega in argomento all' articolo 8, comma 1 lettera c) fa esplicito riferimento al trasporto pubblico locale prevedendo che gli emanandi decreti legislativi siano adottati sulla base di principi e criteri che tengano conto della "definizione delle modalità per cui la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, tiene conto della fornitura di un livello adeguato di servizi su tutto il territorio nazionale nonché di costi standard";

TENUTO CONTO che la medesima legge delega all' articolo 9, comma 1, lettera f), nel definire i principi ed i criteri cui dovranno ispirarsi gli emanandi decreti legislativi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni, fa espresso riferimento al settore del trasporto pubblico locale stabilendo, tra l'altro, che le quote



- presenta, acquisite le valutazioni di competenza della Conferenza unificata, annualmente alle Camere, entro il primo semestre di ogni anno, un rapporto circostanziato ed analitico sullo stato del trasporto locale relativo all'anno precedente.
- 2. L'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale si riunisce almeno due volte l'anno e adotta un regolamento di disciplina dei propri lavori.
- 3. L'Osservatorio opera in raccordo con la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza Pubblica istituite, rispettivamente, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. A tal fine, i dati raccolti e le analisi effettuate dall'Osservatorio confluiranno nella banca dati unitaria di cui all'articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del medesimo articolo 13.

Art. 3

(Composizione)

L'Osservatorio è composto da un comitato che ha natura paritetica tra il livello statale e il livello regionale e locale i cui componenti permanenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono: il Capo Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione e i sistemi informativi e statistici con funzioni di Presidente, il Direttore della Direzione Generale per il trasporto pubblico locale, il Direttore della Direzione Generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale, i tre dirigenti posti a capo delle divisioni che, nell'ambito della Direzione Generale per il trasporto pubblico locale, sono investite della precipua competenza per materia, un dirigente della Direzione Generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione, due dirigenti con incarichi di Direttore Generale o ispettore generale in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, due dirigenti con incarichi da Direttore Generale in rappresentanza del Ministro per i rapporti con le regioni e undici rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui sei indicati dalle regioni, tre dall'ANCI e due dall'UPI.

Art. 4

(Funzionamento)

1. Il comitato di cui all'articolo 3 espleta le proprie funzioni avvalendosi di una segreteria tecnica che consta di 8 componenti, nominati con provvedimento del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, i quali verranno individuati fra i funzionari dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 4 dei quali da designarsi fra quelli che prestano servizio presso la Direzione Generale per il trasporto pubblico locale. I rappresentanti degli enti territoriali presso il comitato di cui all'articolo 3, anche attraverso la loro partecipazione continuativa ai lavori della segreteria tecnica senza obbligo di presenza, assicurano il collegamento funzionale con la segreteria tecnica medesima.
2. Alle riunioni del comitato di cui all'articolo precedente possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altri Dicasteri ove le attività dell'Osservatorio attengano alle specifiche competenze degli stessi.
3. Qualora se ne ravvisi la necessità, il comitato può sentire le associazioni di categoria e le principali rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le associazioni di consumatori ed utenti.



4. E' assicurato l'accesso, a titolo non oneroso, ai dati, documenti, informazioni, relativamente alla banca dati anche mediante l'adozione di specifici "protocolli di accesso ai dati" da parte dei componenti del Comitato di cui all'art. 3 del presente decreto, ovvero dell'Osservatorio.

Art. 8

(Inoltro agli organi di controllo)

1. Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti conseguenti.


Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Le attività previste nel decreto in esame sono realizzate con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. L'attuazione del presente decreto non comporta obbligo di spesa per le Regioni e per gli Enti locali.

15 NOV. 2011

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI

